



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

*Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Al Sig. Sindaco del Comune di
BOTTICINO (BS)

Al Sig. Sindaco del Comune di
TOSCOLANO MADERNO (BS)

Al Sig. Sindaco del Comune di
COLLEBEATO (BS)

Al Sig. Sindaco del Comune di
ISEO (BS)

Alla Dott.ssa Edi FABRIS
c/o Comune di
TOSCOLANO MADERNO (BS)

Oggetto: Scioglimento convenzione di segreteria tra i Comuni di Botticino, Toscolano Maderno e Collebeato (BS). Costituzione convenzione di segreteria tra i Comuni di Iseo e Toscolano Maderno (BS). Assegnazione Segretario titolare dott.ssa Edi Fabbris.

DECRETO N. 102 IN DATA 31 LUGLIO 2019

IL PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Alle Segreterie Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;

- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

RICHIAMATO il decreto n. 129 in data 01.08.2018 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Botticino, Toscolano Maderno e Collebeato (BS), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Botticino (BS), di classe II[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II[^], con una durata stabilita per un periodo di anni 5 (cinque) dalla presa servizio del Segretario titolare;

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Edi Fabbris;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 38 in data 30.07.2019 del Comune di Botticino (BS), di classe II[^], n. 27 in data 23.07.2019 del Comune di Toscolano Maderno (BS), di classe III[^], e n. 27 in data 15.07.2019 del Comune di Collebeato (BS), di classe III[^], con le quali gli Enti hanno disposto lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria con decorrenza dal 01.08.2019;

VISTO l'atto di intesa prot. n. 12030 del 15.07.2019 con cui i Sindaci dei Comuni di Botticino, Toscolano Maderno e Collebeato (BS), con l'accettazione del Segretario titolare, dott.ssa Edi Fabbris, hanno concordato che, a decorrere dal 01.08.2019, data di decorrenza dello scioglimento della convenzione di segreteria tra gli stessi Enti, il Segretario titolare della disciolta Sede convenzionata, rimanga titolare della Sede di segreteria del Comune di Toscolano Maderno, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.1999;

VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 26 in data 27.07.2019 del Comune di Iseo (BS), di classe II[^], e n. 28 in data 23.07.2019 del Comune di Toscolano Maderno (BS), di classe III[^], con le quali gli Enti hanno deliberato di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

VISTA la convenzione, sottoscritta dai Sindaci in data 31.07.2019, che individua quale comune capo convenzione il Comune di Iseo (BS), di classe II[^], e ne determina la durata per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di presa servizio del Segretario titolare;

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia ha specificato che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun Segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione n. 17 del 05.02.2003, in quanto la sede di segreteria del Comune di Iseo (BS) risulta vacante;

RITENUTO di prendere atto con il presente decreto:

- dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Botticino, Toscolano Maderno e Collebeato (BS) a decorrere dal 01.08.2019 (ultimo giorno in convenzione 31.07.2019);
- della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Iseo e Toscolano Maderno (BS), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Iseo (BS), di classe II[^], e di poter assegnare quale Segretario titolare la dott.ssa Edi Fabbris, che risulta ad oggi inquadrata nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti) dell'Albo dei Segretari Comunali in servizio, già titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Botticino, Toscolano Maderno e Collebeato (BS) fino al 31.07.2019 e titolare del Comune di Toscolano Maderno dal 01.08.2019, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione che risulta essere di classe II[^];

VISTI:

- la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP.;
- la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";
- il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 - Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;
- l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;
- la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

DECRETA

Di prendere atto dello **scioglimento** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **BOTTICINO/TOSCOLANO MADERNO/COLLEBEATO (BS)**, a decorrere dal **01.08.2019** (ultimo giorno in convenzione 31.07.2019).

Dalla medesima data, il Segretario titolare della disciolta Sede convenzionata, **dott.ssa Edi Fabbris**, conserva la titolarità della Sede di segreteria del Comune di **Toscolano Maderno (BS)**, secondo quanto sottoscritto dai Sindaci ed accettato dal Segretario con l'atto di intesa prot. n. 12030 del 15.07.2019, ai sensi della deliberazione n. 150/99 dell'Agenzia Nazionale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

A decorrere dal **01.08.2019**, la sede di segreteria del Comune di **BOTTICINO (BS)**, di classe II[^], e la sede di segreteria del Comune di **COLLEBEATO (BS)**, di classe III[^], risultano singole e vacanti.

Di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di **ISEO/TOSCOLANO MADERNO (BS)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Iseo (BS), di classe II[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II[^]. **La convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla data di presa servizio del Segretario titolare e la sua durata è stabilita per un periodo di anni 5 (cinque) dalla presa servizio del Segretario titolare.**

Di **assegnare** alla predetta convenzione di segreteria la **dott.ssa Edi FABRBIS**, iscritta nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti) dell'Albo dei Segretari Comunali in servizio, nella posizione in premessa richiamata; di talché è in facoltà del Sindaco del Comune di **Iseo (BS)**, capo convenzione, di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina.

Il provvedimento di **nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo Ufficio Albo unitamente **all'atto di accettazione** del Segretario nominato ed alla nota attestante la **presa di servizio**.

Ai sensi della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)

MS